SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 1963

(1ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ALBERTI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1962, numero 1552, relativo alla cessazione dal servizio dei sanitari e delle ostetriche ospedalieri » **(35)** (*D'iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini e Lorenzi*) **(Discussione e approvazione)**; « Proroga al 31 dicembre 1963 delle disposizioni di cui alla legge 23 ottobre 1962, n. 1552, per il trattenimento in servizio dei sanitari e delle ostetriche ospedalieri » **(67)** (*D'iniziativa dei senatori Maccarrone ed altri*) **(Discussione e reiezione)**:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2, 5, 9, 10
CAROLI, *relatore* 2, 8
CASSANO 7
CASSINI 8
D'ERRICO 6
DI GRAZIA 4, 5
GATTO 5
LOMBARI 7, 8
LORENZI 3, 5, 7, 8
MACCARRONE 4, 7, 8, 9, 10
PERRINO 7
SAMEK LODOVICI . . . . . *Pag.* 8
SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 9
SELLITTI 6
ZELIOLI LANZINI 8, 9

« Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 79 » **(68)** (*D'iniziativa dei senatori Maccarrone ed altri*); « Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri » **(79)** (*D'iniziativa dei senatori Cassano ed altri*) **(Discussione e approvazione in un testo unificato)** (1):

PRESIDENTE 10, 12
CAROLI, *relatore* 11
CASSANO 11
GATTO 11
LOMBARI 11
LORENZI 11, 12

(1) Nel corso della discussione, il titolo del disegno di legge nel testo unificato è stato così modificato: « Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive modificazioni ».

MACCARRONE . . . . . *Pag.* 11
SAMEK LODOVICI 12
SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 11

La seduta è aperta alle ore 17,30.

Sono presenti i senatori: Alberti, Caroli, Cassano, Cassese, Cassini, Criscuoli, D'Errico, Di Grazia, Farneti Ariella, Gatto Simone, Lombari, Lorenzi, Maccarrone, Perrino, Picardo, Pignatelli, Samek Lodovici, Scotti, Sellitti, Simonucci, Zanardi, Zannini, Zelioli Lanzini e Zonca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Santero.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini e Lorenzi: « Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1962, n. 1552, relativo alla cessazione dal servizio dei sanitari e delle ostetriche ospedalieri » (35); discussione e reiezione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Maccarrone ed altri: « Proroga al 31 dicembre 1963 delle disposizioni di cui alla legge 23 ottobre 1962, n. 1552, per il trattenimento in servizio dei sanitari e delle ostetriche ospedalieri » (67).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini e Lorenzi: « Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1962, numero 1552, relativo alla cessazione dal servizio dei sanitari e delle ostetriche ospedalieri »; e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Maccarrone, Scotti, Cassese, Farneti Ariella, Simonucci, Tomasucci e Zanardi: « Proroga al 31 dicembre 1963 delle delle disposizioni di cui alla legge 23 ottobre 1962, n. 1552, per il trattenimento in servizio dei sanitari e delle ostetriche ospedalieri ».

Data l'identità della materia trattata nei due disegni di legge, propongo che la discussione su di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro pertanto aperta la discussione sugli articoli unici dei due disegni di legge, di cui do lettura:

Disegno di legge n. 35

Articolo unico.

Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1962, n. 1552, è prorogato a tutto il 30 giugno 1964.

Disegno di legge n. 67

Articolo unico.

Le disposizioni transitorie per la sospensione dei termini di cessazione dal servizio dei sanitari e delle ostetriche ospedalieri contenute nella legge 23 ottobre 1962, numero 1552, sono prorogate al 31 dicembre 1963.

C A R O L I , *relatore.* Con i due disegni di legge sottoposti al nostro esame si intende prorogare le disposizioni transitorie della legge 23 ottobre 1962, n. 1552, relative al trattenimento in servizio dei sanitari e delle ostetriche ospedalieri.

Il regio decreto 30 settembre 1938, numero 1631, sull'ordinamento del personale sanitario degli ospedali stabiliva i seguenti limiti di età per il collocamento a riposo: 65 anni per i primari, 50 per le ostetriche. Norme particolari erano dettate per i sanitari con contratto a termine, cioè gli aiuti e gli assistenti.

Poichè da tempo è allo studio una riforma dello stato giuridico del personale ospedaliero, riforma che dovrebbe introdurre

nuove norme per i collocamenti a riposo, il legislatore è intervenuto nel frattempo, con disposizione transitoria, stabilendo il trattenimento in servizio dei sanitari che avessero maturato i limiti di età previsti dalla legge del 1938.

Quella disposizione transitoria fu diverse volte prorogata; l'ultima volta nel 1962, fino al 30 giugno 1963. Si sperava, per quella data, di portare a conclusione le varie proposte relative alla sistemazione del personale sanitario degli ospedali e alla risoluzione degli ardui problemi ospedalieri. Ma i disegni di legge nn. 2509 e 2510, concernenti l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario ospedaliero, approvati dalla competente Commissione della Camera, giunsero a noi da quel ramo del Parlamento proprio negli ultimi giorni prima dello scadere della decorsa legislatura, per cui non ritenemmo possibile, in sì breve tempo, affrontare una materia che, per la sua complessità ed importanza, richiedeva un esame quanto mai ponderato e attento.

Da parte del senatore Zelioli Lanzini si propose allora una nuova proroga delle disposizioni transitorie, che sarebbero venute a scadere con il 30 giugno 1963. La Commissione non fu però di tale avviso, nella speranza che per quella data il nuovo Parlamento potesse giungere all'approvazione delle norme generali sulla materia. Ciò non è avvenuto, ed ora ci troviamo di fronte all'urgente necessità di approvare ancora una proroga.

La differenza tra i due disegni di legge presi in esame, quello presentato dai senatori Zelioli Lanzini e Lorenzi e quello presentato dai senatori Maccarrone ed altri, consiste nel nuovo termine, che il primo fissa al 30 giugno 1964, il secondo al 31 dicembre 1963.

Questa, signor Presidente e onorevoli colleghi, la materia sottoposta al nostro esame e alla nostra approvazione.

L O R E N Z I . Vorrei dire poche parole a proposito dei provvedimenti che il collega Caroli ha illustrato così bene.

Bisogna tener presente che ultimamente vi è stata una grossa campagna in favore di un riordinamento del settore ospedaliero. Ora, la proroga delle disposizioni transitorie per il trattenimento in servizio dei sanitari è necessaria perchè questo lasso di tempo ci darà la possibilità di affrontare con ponderatezza e serietà i problemi relativi al riordinamento dei servizi sanitari e del personale ospedaliero, tenendo soprattutto presente la necessità primaria ed essenziale di una efficiente organizzazione sanitaria. Gli interessi dei medici, pure legittimi e degni di considerazione e del massimo rispetto, dovranno essere inseriti nella più ampia cornice delle esigenze e finalità degli ospedali.

Vorrei aggiungere ancora qualcosa, sia in merito al disegno di legge presentato dal senatore Zelioli Lanzini e da me il 20 giugno, nella speranza quindi di poter arrivare prima del 30 ad ottenere la proroga, sia in merito al disegno di legge dei senatori Maccarrone ed altri, che porta la data del 6 luglio. A questo proposito osservo che non si può prorogare una legge morta; bisogna richiamarla in vigore e poi prorogarla. Questa è la prassi comune nelle proroghe. Rilevo poi, in merito al disegno di legge Maccarrone, che non è sufficiente una proroga al 31 dicembre 1963, in quanto siamo prossimi alle vacanze estive, dopo di che saremo impegnati fino al 31 ottobre con la discussione dei bilanci. Si prevedono quindi avvenimenti politici di grande importanza, che potrebbero condurre ad una crisi di Governo. In tal modo arriveremo a ridosso delle vacanze natalizie, per cui non vi sarebbe praticamente la possibilità di intervenire per il provvedimento generale cui è stato accennato.

Per queste ragioni credo che sia oltremodo necessario approvare ora una proroga fino al 30 giugno 1964, nella speranza di poter, entro quella data, portare a compimento legislativo la riorganizzazione del settore ospedaliero.

Pertanto, desidero presentare il seguente emendamento, che dovrebbe sostituire i due articoli unici: « La proroga stabilita dalla legge 23 ottobre 1962, n. 1552, è richiamata in vigore dal 1° luglio 1963 fino al 30 giugno 1964 ».

Prego il Presidente di mettere in discussione e votazione il mio emendamento e spero che i colleghi aderiranno alla mia proposta.

M A C C A R R O N E . Ho ascoltato la illustrazione perfetta e puntuale del senatore Caroli e le precisazioni del collega Lorenzi.

Osservo tuttavia che i problemi sono due e distinti. Sotto il termine « sanitari », si comprendono due categorie: i primari da una parte, gli aiuti e gli assistenti dall'altra, che si trovano di fronte a problemi distinti e diversi, quali la vacanza del posto, i termini di scadenza del servizio e l'aspirazione al concorso.

Concordo con l'osservazione fatta, e che credo debba guidarci nel giudizio finale sui disegni di legge, che dobbiamo preoccuparci, sì, degli interessi dei medici, ma soprattutto degli interessi degli ospedali e degli scopi cui gli ospedali sono destinati. Questo postula, a mio giudizio (e qui è il motivo fondamentale del termine breve posto nel disegno di legge d'iniziativa mia e di altri colleghi), la necessità di non frapporre altri ostacoli, altri ritardi alla riforma ospedaliera. Del resto, la terza legislatura si è impegnata largamente su questo tema, per iniziativa del Governo e per iniziativa parlamentare, e in un ramo del Parlamento si è portato molto avanti l'esame delle norme relative. Le categorie interessate hanno per conto loro approfondito i diversi aspetti del problema ospedaliero, per cui oggi il materiale a nostra disposizione è veramente abbondante e noi potremmo provvedere con estrema sollecitudine alla emanazione delle norme necessarie.

Pertanto io credo che una proroga lunga, che lasci gli ospedali nella situazione di crisi attuale ancora per un anno, sia eccessiva. La proroga di un anno potrebbe essere accolta, se noi limitassimo la sospensione dei licenziamenti soltanto a quella categoria di sanitari che, non avendo stabilità d'impiego, interrompono la propria carriera, per effetto della legge del 1938, dopo i due, i quattro e gli otto anni previsti da quella legge. Per i primari, però, un prolungamento del servizio oltre i 65 anni, cioè praticamente oltre i 67, 68 anni, non è giustificato, tanto più che il principio della messa in quiescenza a 65 anni è stato più volte ribadito. Una proroga eccessiva frustrerebbe le legittime aspettative di una parte notevole del personale ospedaliero già in servizio, che aspira all'avanzamento, e del personale medico che si è qualificato negli studi universitari e che aspira al concorso per accedere al posto di primario.

Questi sono tutti elementi che ci debbono spingere ad esaminare ed approvare con sollecitudine norme generali che regolino il settore ospedaliero. Non possiamo farlo ora, poichè siamo alla vigilia delle vacanze estive. Sappiamo che a settembre vi saranno probabilmente grosse questioni politiche, che interferiranno nel normale lavoro legislativo, ma questo secondo me non giustifica affatto, oggi, una previsione così lunga.

In definitiva, io mi rimetto al giudizio dei colleghi. Insisto però nella mia proposta di limitare il termine della proroga al 31 dicembre prossimo; nulla vieta che al 31 dicembre si operi una ulteriore proroga.

In via subordinata, possiamo accogliere il termine del 30 giugno 1964, ma solo per il personale con contratto a termine, cioè per coloro che sarebbero licenziati dopo i due, i quattro o gli otto anni di servizio.

D I G R A Z I A . Desidero esprimere il mio consenso all'emendamento presentato dal collega Lorenzi. Non sono d'accordo invece con il collega Maccarrone, il quale vuole limitare la proroga al 31 dicembre, quando sono chiare e note a tutti le ragioni, già espresse dal senatore Lorenzi, per cui è consigliabile prorogare di un anno. Non saremo certamente in grado, per la fine di dicembre, di ultimare l'esame delle norme relative alla riforma ospedaliera e saremo di nuovo nella situazione in cui ci siamo trovati alla chiusura della passata legislatura. D'altra parte, voler discriminare gli aiuti e gli assistenti dai primari, mi sembra inopportuno da parte nostra in questo momento, in quanto la eventuale discriminazione, l'eventuale norma che stabilisca o meno il limite di 70 anni per la messa in quiescenza

dei primari dovrà essere discussa, a suo tempo, con la riforma ospedaliera. Quindi, o sei mesi per tutti o un anno per tutti, senza esclusioni, anche perchè io parto dal presupposto che i primari che arrivano a settant'anni sono elementi che hanno raggiunto tale un complesso di capacità e di esperienza, da ritenere utile, nell'interesse sia dell'ospedale che degli ammalati, trattenerli in servizio, a meno che le loro condizioni fisiche assolutamente non lo consentano.

Desidero, altresì, porre alla Commissione il seguente quesito. Qualche ospedale si trova in dubbio nel decidere se trattenere o meno alcuni aiuti ed assistenti, i quali, essendo scaduto il periodo di impiego prima che venisse emanata la legge di sospensione dei termini di cessazione dal servizio, in attesa dei concorsi sono stati mantenuti in servizio come incaricati. Vorrei sapere, in sostanza, come si deve considerare la posizione di questi sanitari.

La cosa è molto importante perchè alcuni ospedali sono perplessi e temono di incorrere in qualche ricorso.

L O R E N Z I . È chiaro che si tratta di servizio continuativo; quindi, debbono essere trattenuti.

D I G R A Z I A . Una volta terminato il servizio normale di quattro o otto anni, però, l'Amministrazione, per non rimanere senza assistenti, ha dato gli incarichi; in questo caso, quindi, sono assistenti o aiuti incaricati. A me pare che costoro non possano e non debbano godere della legge che proroga il mantenimento in servizio.

L O R E N Z I . Non possono essere dimessi, è chiaro. Con la legge che abbiamo approvato lo scorso anno, tutti gli aiuti o assistenti effettivi o nella condizione di aver prestato servizio continuativo, sono trattenuti.

P R E S I D E N T E . Certo una interpretazione autentica del Ministero competente non guasterebbe; comunque, lo spirito della legge è che il servizio continuativo debba essere inteso in questo senso.

S A N T E R O , *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Ho assistito alla discussione che, a questo proposito, si svolse nella passata legislatura alla Camera dei deputati e ho potuto interpretare l'intenzione del legislatore in questo senso: gli aiuti e gli assistenti i quali, dopo la scadenza dei periodi di tempo maturati nell'impiego, non sono stati dimessi dall'Ospedale, ma sono stati trattenuti in servizio perchè si sapeva già che era in elaborazione la legge che li avrebbe resi stabili, non possono essere dimessi finchè la legge definitiva non stabilisca fino a quale età, come e quando, debbano rimanere in servizio.

D I G R A Z I A . In questo caso, allora, sono trattenuti, non incaricati.

L O R E N Z I . Per potere meglio giudicare la cosa, forse sarà bene consultare la legge del 23 ottobre 1962, n. 1552. Essa infatti dice: Art. 1. — « I sanitari e le ostetriche ospedalieri già in servizio di ruolo, che siano scaduti per superamento dei limiti di età o dei periodi del servizio di ruolo previsti dalle disposizioni vigenti e che, avendo continuato a prestare ininterrotto servizio, sono ancora in attività presso gli stessi ospedali, nonchè i sanitari e le ostetriche ospedalieri che scadranno dopo la data di pubblicazione della presente legge, sono mantenuti nell'incarico fino alla emanazione di nuove norme legislative in merito ai limiti per la cessazione dal servizio e comunque non oltre il 30 giugno 1963 ». Art. 2. — « I sanitari che, per particolari disposizioni legislative o per qualsiasi motivo sono trattenuti in servizio fino al 70° anno di età, in nessun caso potranno essere mantenuti oltre tale limite, neppure come incaricati, eccetera ».

P R E S I D E N T E . Il fine del provvedimento risulta abbastanza chiaro.

D I G R A Z I A . Resto sempre nella mia idea.

G A T T O . Vorrei brevemente rifarmi alle fasi ultime della vicenda, non troppo

fortunata, della discussione in Commissione, nella decorsa legislatura, di quello che avrebbe dovuto essere il provvedimento di carattere generale per gli ospedali.

Desidero ricordare alla Commissione che, una volta manifestatasi l'impossibilità di approvare il provvedimento così come ci era pervenuto dalla Camera, era intenzione della Commissione medesima di provvedere, seduta stante, ad una proroga delle disposizioni transitorie fino al 31 dicembre. In quell'occasione, le categorie interessate dichiararono la loro posizione assolutamente contraria alla proroga, in quanto l'avrebbero interpretata come una volontà dilatoria del Parlamento il quale, secondo loro, si era impegnato a votare entro giugno la nuova legge di riordinamento generale degli ospedali.

In quell'occasione abbiamo dovuto tutti lamentare il fatto che il Parlamento, nella fase finale della sua attività, era stato come non mai sottoposto a pressioni esterne provenienti da categorie interessate, come si rileva dal numero eccezionalmente elevato di provvedimenti che dovette sfornare in quei giorni. Il 22 giugno scorso si è verificato un evento di limitatissima importanza, ma che noi tutti abbiamo auspicato in quella circostanza: l'Associazione dei primari e l'Associazione degli aiuti ed assistenti ospedalieri si sono finalmente incontrate per pronunciarsi non solo sul progetto di proroga, ma anche su quella che dovrà essere la loro linea d'azione nell'immediato futuro, al fine di poter prospettare degli indirizzi unici in materia di riordinamento degli ospedali.

Le due categorie si sono dichiarate d'accordo per la proroga di un anno, persuase ormai che bisogna lasciare a noi, e anche a loro, il tempo per procedere allo studio di un provvedimento che, quanto meno, non incontri l'ostilità dell'una o dell'altra categoria o, peggio ancora, degli ospedali.

Se vogliamo, quindi, ascoltare la voce delle due categorie, finalmente unite in questo, possiamo farlo con tutta tranquillità portando la proroga al 30 giugno 1964, con l'augurio, anzi con l'impegno, di metterci al lavoro immediatamente dopo le ferie estive, affinchè questo termine si dimostri in definitiva eccessivo, nel senso che avremo potuto varare il provvedimento molto prima di quella scadenza.

Le due categorie erano pure allarmate dal fatto che alcuni Amministrazioni ospedaliere avevano approfittato della *vacatio legis* per procedere a qualche licenziamento. I casi sono pochissimi, ma non per questo non ci debbono preoccupare. Pertanto, l'emendamento presentato dal senatore Lorenzi mi pare che venga incontro ad entrambe le esigenze, quella di fissare un congruo termine per poter nel frattempo varare un provvedimento che soddisfi il Paese, il Parlamento e le categorie e quella di evitare una *vacatio legis*, che andrebbe a danno di qualche sanitario.

D'ERRICO. Mi associo perfettamente a quello che ha detto il senatore Lorenzi per la proroga di un anno, senza discriminazione tra categorie di sanitari.

La proroga di un anno mi sembra assolutamente necessaria. Chi si occupa di questo argomento sa che la materia è grandemente varia, che per poter mettere d'accordo tutte le esigenze dovremo lavorare molto, per cui, anche se cominciassimo a riunirci da ora tutte le settimane, mi pare che sei mesi sarebbero pochi se vogliamo che da qui esca quella legge seria che possa risolvere per diversi anni il problema degli ospedali in Italia.

La discriminazione verso i primari sarebbe ingiustificata; questo non lo dico perchè sono io stesso un primario, ma perchè sappiamo bene che la categoria dei primari fa delle richieste che dobbiamo discutere e vagliare. Potremo anche respingere le loro richieste, ma se facessimo adesso una discriminazione prenderemmo una posizione che sarebbe da rigettare.

SELLITTI. Vorrei una precisazione, perchè la legge che ha citato poc'anzi il senatore Lorenzi non è molto chiara.

Si è verificato nel mio Ospedale il caso che l'Amministrazione abbia messo a concorso i posti di tre assistenti i quali avevano già maturato il periodo di quattro anni nell'impiego. Sono risultati vincitori tre nuo-

vi assistenti e i vecchi hanno continuato a prestare servizio con semplice incarico.

Vorrei sapere: quale sarà la posizione di questi ex assistenti ordinari, tenendo presente che si trovano in una condizione mortificante perchè sono più anziani degli assistenti ordinari e si vedono estromessi da questi, più giovani?

L O R E N Z I . Possono ricorrere al Consiglio di Stato.

C A S S A N O . Concordo con i colleghi Zelioli Lanzini e Lorenzi. Non essendo un uomo di legge, però, domando soltanto se è legittima quella che noi chiamiamo con disinvoltura « proroga della legge ». I terzi che cosa ne pensano? Vorrei sapere se la Corte costituzionale, sollecitata, interrogata, approverebbe una norma di questo genere! A mio parere — lo dico da uomo profano, da medico — siamo sul terreno della piena violazione dei diritti dei terzi.

L O M B A R I . Mi chiedo se sia possibile prorogare una norma transitoria.

P E R R I N O . Il provvedimento sottoposto al nostro esame ha un carattere unitario; mi pare pertanto che non si possa discriminare tra primari da una parte e aiuti ed assistenti dall'altra. Se volessimo iniziare una discussione sui primari, andremmo molto lontano, e tutti avremmo molto da dire: io stesso, che mi occupo di ospedali come amministratore, dovrei parlare per molte ore a sostegno della mia tesi.

A mio avviso, ripeto, il provvedimento non può essere preso in considerazione che unitariamente. Quanto alla questione del tempo, « lungo » o « corto », ritengo opportuno che si limiti la proroga al 31 dicembre del corrente anno. In Italia, in questo caro nostro Paese, il provvisorio tende a diventare definitivo; se noi stabiliamo un tempo « lungo », è molto facile che la situazione tenda a prolungarsi ulteriormente.

Sono invece d'accordo sulla prima parte dell'emendamento proposto dal senatore Lorenzi, cioè sulla necessità di richiamare in vigore la norma dal 1° luglio dell'anno corrente e poi di prorogarla.

M A C C A R R O N E . Sono costretto a riprendere la parola per una precisazione, perchè ho l'impressione di essere stato frainteso.

Non vi è in me alcuna intenzione di discriminare, ed è del tutto arbitrario l'uso di questo termine, perchè la mia proposta parla di « sanitari », ribadendo l'unità della categoria presa in considerazione. Di fronte alla proposta del senatore Lorenzi di stabilire un termine cosiddetto « lungo », è sorta in noi la preoccupazione della situazione che si è venuta determinando nel corso della prima proroga, ed in particolare nella fase di carenza legislativa, in numerosi ospedali, non tanto a danno delle categorie sanitarie, quanto a danno delle amministrazioni e della organizzazione ospedaliera. Una proroga breve costituirebbe anche per noi incentivo ad essere più solleciti nel formulare ed approvare quella riforma generale auspicata e, secondo me, collega Gatto, legittimamente richiesta dalle categorie con le recenti agitazioni.

Questo era il solo motivo della mia richiesta. Io non intendevo discriminare. La legge già stabilisce per i primari una condizione giuridica e normativa che, se non è soddisfacente per la categoria, rientra però, grosso modo, nella normativa del pubblico impiego nel nostro Paese; mentre categorie fondamentali per la vita ospedaliera, come gli aiuti e gli assistenti, si trovano in una condizione che è unica nell'ordinamento dei pubblici dipendenti: hanno cioè il contratto a termine. Questo del contratto a termine ha già costituito un elemento fondamentale della discussione nell'ambito delle categorie, degli amministratori e del Parlamento.

Prorogare ulteriormente, per un anno, la permanenza nei posti di primario per coloro che hanno superato i limiti di età, significa introdurre un nuovo elemento di confusione nell'organizzazione ospedaliera; fatto che deve preoccuparci, non tanto perchè toglie la possibilità agli aiuti di accedere ai posti di primario, quanto, soprattutto, perchè, per questo impedimento, le amministrazioni o non provvedono o provvedono in modo arbitrario o, comunque, sono nella condizione di non poter affrontare a fondo l'organizzazione del loro ospedale.

La questione, dunque, era stata posta in termini obiettivi, e non di censura nei confronti di alcune categorie considerate dalla legge.

Sono pienamente d'accordo, poi, con l'osservazione, giustissima, del collega Lorenzi circa la necessità di richiamare in vigore la norma, prima di prorogarla.

CASSINI. Osservo che, nella sostanza, i due disegni di legge in discussione concordano. Per quanto riguarda la durata della proroga sono dell'opinione del senatore Lorenzi, e ciò per diversi motivi. Noi tutti auspichiamo un riordinamento del settore ospedaliero, ma dubito che possiamo deliberarlo entro il corrente anno. Dobbiamo considerare infatti la particolare situazione politica in cui ci troviamo, con un Governo dalla durata e dal programma limitati. Sappiamo con certezza che, entro la fine dell'anno, vi sarà una nuova crisi di Governo. È opportuno allora varare la riforma ospedaliera sotto l'attuale Governo, o non sarà invece più opportuno affrontarla sotto quello che sarà il futuro Governo?

Mi pare quindi che non sia il caso di fissare alla proroga un limite troppo ristretto, quando non si ha la certezza che, entro tale termine, si sarà risolta la questione generale; bisogna non correre il rischio di dover approvare un'altra proroga.

Il senatore Maccarrone ha rilevato lo stato di disagio delle categorie dei medici ospedalieri di fronte a queste proroghe. Mi pare che il senatore Gatto abbia risolto la questione, quando ha dichiarato che le due categorie sono perfettamente d'accordo di attendere il 30 giugno 1964.

Mi pare pertanto che la proroga sino a tale data potrebbe conciliare tutte le esigenze: quella delle categorie sanitarie, quella della Commissione di avere il tempo di formulare ed approvare il nuovo ordinamento, e quella della collettività.

LOMBARI. Se, nel corso della *vacatio legis*, fossero stati banditi nuovi concorsi, che cosa avverrebbe?

LORENZI. Il concorso può sempre venire sospeso, finchè la Commissione non si è riunita una volta. Non basta bandire il concorso.

CAROLI, *relatore*. Mi pare, dopo i diversi chiarimenti dati dai colleghi, che non resti che da fissare il termine della proroga. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che, nel caso che si riesca ad emanare le nuove norme entro pochi mesi, l'attuale proroga verrebbe automaticamente abrogata. La nostra intenzione di far presto e, possibilmente, bene, non sarà alterata dalla durata della proroga.

Io ritengo pertanto più opportuno fissare un termine lungo, anche per evitare di dover approvare un'ulteriore proroga entro la fine dell'anno in corso.

Per passare al testo del disegno di legge, propongo di approvare l'emendamento sostitutivo del senatore Lorenzi, che mi permetterei di far mio, nella seguente formulazione:

« È richiamata in vigore, con effetto dal 1° luglio 1963, la legge 23 ottobre 1962, numero 1552, ed è fissata al 30 giugno 1964 la nuova scadenza ».

LORENZI. Accetto senz'altro questo emendamento, e ritiro quello da me proposto.

ZELIOLI LANZINI. Non dimentichiamo che esiste una proposta più restrittiva del senatore Maccarrone che, mi pare, non è stata ancora ritirata.

MACCARRONE. Noi abbiamo illustrato i motivi della nostra proposta e intendiamo mantenerla.

SAMEK LODOVICI. I termini della questione mi sembrano estremamente chiari e tali da non richiedere neppure una discussione.

Siamo tutti assolutamente convinti che ci troviamo di fronte ad una *vacatio legis* e che dobbiamo pertanto rimediare, per ragioni di necessità, richiamando in vigore la legge già in altro tempo approvata e fissando nuovi termini.

Io speravo che, essendo entrambe le proposte concordanti sulla necessità della proroga, si potesse trovare facilmente un punto di unione anche sul termine, e non nascondo la mia sorpresa nel vedere come il collega Maccarrone insista sulla data del 31 dicembre 1963, anche dopo le ragioni da tutti addotte, e molto chiare, che ci fanno ritenere difficile, se non impossibile, che si possa addivenire entro questa data all'emanazione delle norme generali sul settore ospedaliero e che ci consigliano di adottare un termine più lato; tenendo anche conto del fatto, messo già in evidenza dal senatore Caroli, che qualora — Dio lo voglia! — malgrado le prospettate difficoltà politiche dei prossimi mesi, riuscissimo ad approvare quelle norme, nulla impedirà di considerare abrogate tutte le disposizioni che noi ora riteniamo di approvare.

E non parliamo, senatore Maccarrone, di provvedimenti di proroga di durata diversa o solo per gli assistenti ed aiuti e non anche pei primari.

Non induciamo le categorie interessate all'erroneo giudizio che per avventura da una parte politica vi sia maggior sensibilità che da altre parti, pei medici assistenti.

Siamo tutti convinti che lo stato giuridico dei medici subalterni ospedalieri deve essere profondamente riveduto e sostanzialmente migliorato nell'interesse stesso degli ospedali.

Ma questo non è argomento di oggi. Cerchiamo piuttosto, noi che in questa Commissione ci siamo sempre distinti per l'accordo su tutti i problemi di carattere tecnico, di superare questo piccolo ostacolo del termine e di raggiungere l'unanimità. Il che, oltre a dare prestigio alla Commissione, assicurerà un *iter* rapido al disegno di legge, che deve andare incontro ad esigenze urgenti del personale interessato e degli ospedali.

M A C C A R R O N E . Insisto sulla mia proposta, chiedendo molte scuse al Presidente e al collega Samek Lodovici.

S A N T E R O , *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Il Governo ha il dovere di informare la Commissione che da parte del Ministro della sanità è stato presentato al Consiglio dei ministri — che l'ha approvato — un disegno di legge proprio su questo argomento. Inoltre vi sono alla Camera cinque o sei disegni di legge, di iniziativa di deputati, relativi a proroghe di sei mesi o di un anno. Ciò significa che la necessità di un provvedimento in tal senso è veramente sentita ed urgente.

Il disegno di legge governativo è identico nella sostanza a quelli proposti dai senatori Maccarrone ed altri e dai senatori Zelioli Lanzini e Lorenzi; circa la data, era stata prevista quella del 31 dicembre 1963, ritenendosi così di dimostrare — e ci tengo che sia messo a verbale — la sensibilità del Governo nei confronti dell'importanza e urgenza di un provvedimento definitivo, che metta i nostri ospedali in condizioni di lavorare fecondamente.

Io mi rimetto senz'altro alla Commissione, ma desidero aggiungere un mio parere personale, data l'esperienza che ho di quindici anni di attività parlamentare: ritengo anch'io che difficilmente si possano emanare entro quest'anno norme che regolino in modo definitivo e organico il settore sanitario.

Z E L I O L I L A N Z I N I . Intervengo per una proposta conciliativa. Non vi è dubbio che vi sono delle preoccupazioni in merito ai problemi che stiamo trattando. Esse sono state denunciate dai senatori Cassano e Perrino, il quale ultimo è amministratore di ospedali e vice presidente della F.I.A.R.O. La mia proposta sarebbe di fissare il termine al 31 marzo 1963, e penso che potrebbe essere accolta.

P R E S I D E N T E . Il senatore Maccarrone accetta questa proposta?

M A C C A R R O N E . Dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo, mi sento altremodo perplesso. Se già il Governo ha inteso la necessità di fissare dei termini brevi, e il Governo ha nelle mani la situazione degli ospedali — perchè è degli ospedali che ci dobbiamo preoccupare —

a maggiore ragione mi pare che dobbiamo sentirla noi.

Insisto, pertanto, anche a nome dei colleghi del mio Gruppo, sul termine del 31 dicembre 1963, come proposto nel mio disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione sui due disegni di legge.

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, n. 67 d'iniziativa del senatore Maccarrone ed altri di cui do nuovamente lettura:

Articolo unico.

Le disposizioni transitorie per la sospensione dei termini di cessazione dal servizio dei sanitari e delle ostetriche ospedalieri contenute nella legge 23 ottobre 1962, numero 1552, sono prorogate al 31 dicembre 1963.

(*Non è approvato*).

Rileggo l'articolo unico del disegno di legge n. 35, d'iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini e Lorenzi:

Articolo unico.

Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1962, n. 1552, è prorogato a tutto il 30 giugno 1964.

Il senatore Caroli ha presentato un emendamento tendente a sostituire tale testo con il seguente:

« È richiamata in vigore, con effetto dal 1° luglio 1963, la legge 23 ottobre 1962, numero 1552, ed è fissata al 30 giugno 1964 la nuova scadenza ».

M A C C A R R O N E . Dichiaro che mi asterrò dalla votazione, precisando che la mia astensione deve essere intesa come approvazione del provvedimento esclusivamente per quanto riguarda la sua sostanza, come disapprovazione del medesimo per quanto concerne la data di scadenza che è stata fissata.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, quale risulta secondo l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Caroli.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione in un testo unificato (1) del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Maccarrone ed altri: « Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 » (68) e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Cassano ed altri: « Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri » (79)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Maccarrone, Scotti, Cassese, Farneti Ariella, Simonucci, Tomasucci e Zanardi: « Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 »; e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Cassano, Macaggi, Lombari e Perrino: « Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri ».

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione su di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro aperta la discussione sui disegni di legge, di cui do lettura:

Disegno di legge n. 68

Articolo unico.

Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri

(1) Il disegno di legge, nel testo unificato, ha assunto il seguente titolo: « Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive modificazioni ».

di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 e successive modificazioni, sono prorogate al 31 dicembre 1963.

Disegno di legge n. 79

Articolo unico.

Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri contenute nella legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive modificazioni, sono richiamate in vigore, con decorrenza dal 1° luglio 1963, sino al 31 dicembre 1963.

C A R O L I , *relatore*. Come voi tutti conoscete, le modalità dei concorsi e delle nomine per il personale sanitario e farmaceutico ospedaliero erano regolate dalle disposizioni di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, al quale seguirono quattro successive modificazioni, finchè si giunse alla legge 10 marzo 1955, n. 97, con la quale furono stabilite particolari norme transitorie. Anche queste norme, però, sono state varie volte prorogate; appunto perchè si attendeva la legge generale di riordinamento del settore ospedaliero.

Siamo, quindi, nell'identica situazione rilevata in occasione dei disegni di legge precedenti: anche qui si presenta, non dico l'opportunità, ma la necessità di prorogare ancora una volta queste disposizioni transitorie fino a quando non sarà possibile provvedere in modo definitivo.

I due disegni di legge in esame propongono di prorogare le disposizioni transitorie sino al 31 dicembre 1963. Questa volta la data è identica; quindi mi pare che ogni discussione sia superflua.

L O R E N Z I . Vorrei solo fare una precisazione a proposito di questa proroga.

Il disegno di legge d'iniziativa del senatore Maccarrone dice: « Le disposizioni transitorie per i concorsi ... sono prorogate al 31 dicembre 1963 ». Ora queste disposizioni transitorie sono scadute con il 30 giugno 1963 e pertanto noi abbiamo una *vacatio legis* che dobbiamo riempire. Per questo motivo preferirei il disegno di legge d'iniziativa del senatore Cassano che dispone il richiamo in vigore e la proroga delle suddette disposizioni transitorie.

L O M B A R I . Sono uno dei firmatari del disegno di legge n. 79; poichè il 31 dicembre 1963 costituisce una scadenza che certamente non potrà essere rispettata, penso che sia opportuno spostare anche questa data al 30 giugno 1964.

C A S S A N O . Poichè i due disegni di legge sono identici nella sostanza, chiedo che li si approvi in un testo unificato.

P R E S I D E N T E . Senatore Maccarrone, intende che sia messo in votazione il suo testo?

M A C C A R R O N E . Accetto che si unifichino i due testi.

G A T T O . Pur non facendone alcuna proposta formale, ho il dovere di informare la Commissione di un'istanza delle categorie interessate. Con la legge 23 giugno 1961, n. 532, non ci si è limitati a propogare le disposizioni transitorie dettate dalla legge 10 marzo 1955, n. 97, ma si è introdotta una modifica relativamente alla composizione delle Commissioni esaminatrici, stabilendo la esclusione dalle stesse dei primari appartenenti all'ospedale che bandisce il concorso.

Le categorie interessate chiedono ora il ripristino della vecchia norma, in virtù della quale a far parte delle Commissioni esaminatrici sono chiamati i primari dell'ospedale che bandisce il concorso e, solo in mancanza di essi, si ricorre a primari di ospedali di categoria pari o superiore.

S A N T E R O , *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Desidero comunicare alla Commissione che, anche su questo argomento, il Ministro della sanità ha presentato e fatto approvare dal Consiglio dei ministri un disegno di legge di proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri.

Queste disposizioni transitorie, introdotte nel 1955 con l'approvazione del disegno di legge presentato dal senatore Zelioli Lanzini e da chi vi parla, vennero poi propogate negli anni 1958, 1959, 1960 e 1961, con la modifica citata dal senatore Gatto. Il Governo, nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri una settimana fa, prevede il ritorno al precedente sistema.

Sono però autorizzato a dichiarare che, per non complicare ulteriormente le cose, il Governo è disposto a rinunziare a tale modifica, e ad accettare la proroga pura e semplice del termine delle disposizioni transitorie. Come termine il Governo aveva previsto il 30 giugno 1964, anche per consentire che venissero banditi i concorsi per coprire i posti che si sono creati con l'istituzione di nuovi reparti ospedalieri.

L O R E N Z I . Vorrei ricordare al senatore Gatto che, quando nella decorsa legislatura il Parlamento prese in esame la proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi, le discussioni si protrassero per un anno e mezzo, per i ripetuti rinvii tra il Senato e la Camera dei deputati, stante la diversità di opinioni sulla presenza o meno, nelle Commissioni esaminatrici, dei primari dell'ospedale che bandisce il concorso. Si convenne, infine, sulla loro esclusione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Come i colleghi hanno udito, i proponenti dei due disegni di legge sono d'accordo per la loro unificazione.

S A M E K L O D O V I C I . I due disegni di legge sono assolutamente identici.

P R E S I D E N T E . Procediamo pertanto alla votazione dei due articoli unici in un testo unificato.

I senatori Cassano e Lorenzi propongono che esso sia così formulato:

Articolo unico.

Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive modificazioni, sono richiamate in vigore e prorogate a partire dal 1° luglio 1963 sino al 30 giugno 1964.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Propongo che il titolo del disegno di legge sia così formulato: « Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive modificazioni ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 19.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari